

Bolzano - Provincia autonoma

L.P. 27/07/2015, n. 9

Legge provinciale per le attività culturali.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 agosto 2015, n. 31, Supplemento n. 3.

Art. 6 Cinema e media. (12)

In vigore dal 5 agosto 2015

1. Nell'ambito della promozione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), la Provincia assume direttamente le spese necessarie per il funzionamento delle proprie mediateche ed archivi e promuove o cura direttamente:

- a) iniziative e rassegne nel settore del cinema e della multimedialità;
 - b) interventi di promozione e sviluppo dell'economia creativa nel settore cinematografico o di collaborazione con gli operatori e le operatrici del settore cinematografico e dei nuovi media;
 - c) acquisto o deposito di materiali per arricchire il patrimonio filmico e audiovisivo delle proprie mediateche e dell'archivio filmico;
 - d) produzione o coproduzione di documentari e cortometraggi nonché preacquisto o acquisto di diritti di utilizzazione su opere da realizzare o già realizzate di interesse provinciale;
 - e) acquisti di attrezzature tecniche per il funzionamento delle proprie postazioni per lavori di videoproduzione;
 - f) interventi di formazione e aggiornamento nonché di sensibilizzazione sull'uso dei media;
 - g) attività di consulenza per l'uso dei media a fini educativo-culturali e relativo prestito;
 - h) sussidi per la proiezione di film di qualità.
2. Beneficiari sono:

- a) enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati senza scopo di lucro nonché singole persone che svolgano la loro attività in provincia;
- b) società di produzione audiovisiva e cinematografica operanti in provincia per progetti di particolare rilevanza per la storia e la cultura locale;
- c) cineasti/e per opere prime;
- d) esercenti cinematografici.

(12) In attuazione del presente articolo vedi la *Delib.G.P. 6 dicembre 2016, n. 1362* e la *Delib.G.P. 27 dicembre 2016, n. 1477*.